

## **Spese sanitarie (Rigo E1)**

*Art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR*

### ***Tipologia di spese ammesse alla detrazione***

#### ***Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)***

Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici.

I medicinali devono comunque essere acquistati presso le farmacie (*Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3*) o presso soggetti autorizzati alla vendita degli stessi; i farmaci da banco e quelli da automedicazione, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati anche presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line è consultabile sul sito *www.salute.gov.it*. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (*Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4*).

Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (over the counter o medicinali da banco), "SOP"

(senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co” (**Risoluzione 17.02.2010 n. 10**).

La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (**Provvedimento del 29.04.2009**), lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco (AIC) (**Circolare 30.07.2009 n. 40**).

La dicitura TICKET è idonea ad indicare sia la natura che la qualità del farmaco per il quale, tra l'altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7**).

Anche per l'acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l'indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell'emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all'emissione della fattura (**Risoluzione 12.08.2009 n. 218**).

A seguito dell'introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica.

È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all'acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (**Risoluzione 22.10.2008 n. 396**).

### ***Acquisto alimenti a fini medici speciali***

Dal 2017, è possibile detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

La spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.

Tuttavia, atteso che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

### ***Documentazione da controllare e conservare***

<b>Tipologia</b>	<b>Documenti</b>
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on- line	<i>Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008</i>
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	<i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</i>
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	
Alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 2001 (consultabile al seguente link <a href="http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&amp;area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&amp;menu=registri">http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&amp;area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&amp;menu=registri</a> )	<i>Fattura o scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sui documenti di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale. Se lo scontrino non riporta tali dati in aggiunta al documento di spesa deve essere prodotta l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti destinati a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.</i>

### ***Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie***

Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (*Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda*).

Per il riconoscimento della detrazione la natura “sanitaria” della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente